



www.swissperform.ch

Gesellschaft für Leistungsschutzrechte

Société pour les droits voisins

Società per i diritti di protezione affini

Societad per ils dretgs vischins

Condizioni generali di gestione per gli organismi di diffusione

Versione del 18 agosto 2025

Indice

1. Scopo del contratto.....	3
2. Prestazioni che rientrano nella gestione.....	3
3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ceduti ai fini di gestione	4
4. Validità territoriale del contratto.....	5
5. Responsabilità di SWISSPERFORM	5
6. Pretese verso SWISSPERFORM.....	6
7. Comunicazione elettronica.....	6
8. Informazioni sul titolare dei diritti, prestazioni e protezione dei dati	6
9. Ripartizione e conteggi	8
10. Tributi pubblici	9
11. Contestazioni.....	10
12. Affiliazione a SWISSPERFORM.....	10
13. Disposizioni integrative.....	11
14. Entrata in vigore e fine del contratto.....	11

Le presenti Condizioni generali di gestione regolano il rapporto giuridico tra SWISSPERFORM e i rispettivi membri, che sono contemporaneamente mandanti ai fini della gestione dei diritti (nel seguito definiti il «membro») e costituiscono, nella versione in vigore al momento della sottoscrizione, parte integrante del Contratto di affiliazione e gestione stipulato tra il membro e SWISSPERFORM (nel seguito definito il «contratto»).

1. Scopo del contratto

Nel contratto, il membro incarica SWISSPERFORM della gestione fiduciaria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri (nel seguito definiti i «diritti») per le sue emissioni che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA) e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.

Laddove fosse necessario per questo scopo, il membro cede a SWISSPERFORM i diritti elencati alla cifra 4 del contratto e incarica SWISSPERFORM di incassare i relativi compensi presso gli utenti. SWISSPERFORM gestisce e tutela questi diritti direttamente o tramite organizzazioni di gestione, imprese o associazioni svizzere (nel seguito definite l'«organizzazione incaricata»). Per questo scopo SWISSPERFORM può stipulare contratti di collaborazione e cedere ulteriormente i diritti che le vengono affidati nell'ambito di questi contratti. SWISSPERFORM non sfrutta a livello commerciale i diritti che le sono stati ceduti.

SWISSPERFORM non consegue alcun utile.

2. Prestazioni che rientrano nella gestione

Il contratto si riferisce a tutte le trasmissioni realizzate (singolarmente o insieme ad altri) dall'organismo di diffusione in costanza di contratto (nel seguito genericamente denominate la «prestazione»). Sono escluse esclusivamente le prestazioni generate mediante intelligenza artificiale.

Rientrano nel campo di applicazione del contratto anche le prestazioni eseguite dal membro prima della sottoscrizione del contratto (singolarmente o insieme ad altri), a meno che il membro non abbia già ceduto a terzi i diritti correlati a queste prestazioni che ai sensi del diritto applicabi-

le non devono essere imperativamente gestiti tramite una società di gestione. Laddove il membro dovesse tornare a essere titolare di diritti precedentemente ceduti, questi saranno nuovamente compresi nel campo di applicazione del contratto, vale a dire ceduti a SWISSPERFORM ai fini di una gestione.

In costanza di contratto nessuna prestazione può essere esclusa, a meno che si tratti di diritti correlati a prestazioni che, per il diritto applicabile, non devono essere imperativamente gestiti da una società di gestione.

3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ceduti ai fini di gestione

3.1 Ambito della gestione

Il membro cede i diritti di cui alla cifra 4 del contratto a SWISSPERFORM e incarica quest'ultima di gestirli secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del contratto. SWISSPERFORM dichiara di accettare la presente cessione.

Fintanto che SWISSPERFORM ha sottoscritto un contratto di gestione valido con la Comunità d'interessi delle società di radio e di televisione (CRT), è quest'ultima che fa valere i diritti e la ripartizione dei compensi seguendo i criteri del contratto di gestione concluso. I diritti del membro derivanti dagli statuti vengono in ogni caso esercitati dal membro stesso.

3.2 Estensione della cessione

SWISSPERFORM riceve, con la cessione dei diritti, la facoltà di effettuare qualsiasi azione che si rendesse necessaria per la gestione dei diritti. È in particolare autorizzata a far valere in via giudiziale ed extragiudiziale i diritti e le richieste di risarcimento danni a proprio nome e ai fini di un accordo transattivo. Ha la facoltà di cedere a un'organizzazione dalla stessa incaricata questi diritti o dei singoli poteri che le spettano nell'ambito della gestione.

3.3 Natura dell'obbligo di gestione

La cessione dei diritti di cui alla cifra 4 del contratto e l'obbligo di gestione di SWISSPERFORM si limitano alla gestione collettiva dei diritti. Non com-

porta alcun obbligo da parte di SWISSPERFORM per la gestione dei diritti di ogni singolo caso.

SWISSPERFORM è tenuta a eseguire le proprie attività nel rispetto dei principi tipici di un'amministrazione sana ed economica. S'impegna a salvaguardare nel modo più esteso possibile i diritti ceduti.

La concessione in licenza e l'incasso delle indennità si basano tuttavia in linea di principio sulle informazioni e i dati degli utenti stessi. SWISSPERFORM, per ragioni correlate ai costi, non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.

4. Validità territoriale del contratto

SWISSPERFORM gestisce i diritti elencati alla cifra 4 del contratto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (a patto che ciò sia previsto dal contratto e sia valida la rispettiva decisione del comitato direttivo di SWISSPERFORM).

5. Responsabilità di SWISSPERFORM

SWISSPERFORM risponde della fedele e diligente esecuzione degli obblighi che le spettano a dipendenza del contratto. La responsabilità è limitata ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. SWISSPERFORM non risponde dei pagamenti effettuati indebitamente o in maniera parziale ai membri, che sono stati versati a seguito di informazioni fornite dal membro non palesemente sbagliate.

Per le azioni/omissioni delle organizzazioni incaricate con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto dei contratti al fine di gestire i diritti del membro, SWISSPERFORM risponde sulla base del diritto di sostituzione di cui all'art. 399 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni. In particolare SWISSPERFORM non risponde per l'insolvenza di organizzazioni incaricate che rappresentano SWISSPERFORM nella gestione dei diritti del membro.

6. Pretese verso SWISSPERFORM

Le pretese del membro verso SWISSPERFORM possono essere cedute e costituite in pegno solo dopo esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima.

7. Comunicazione elettronica

7.1 Generalità

SWISSPERFORM si avvale dei mezzi elettronici (e-mail, servizi online ecc.) per la comunicazione con il membro e per eseguire le proprie prestazioni.

7.2 Richiesta di invio per posta ordinaria

Qualora un membro non desideri avere l'accesso al portale, è possibile fare richiesta presso SWISSPERFORM dell'invio di documenti e comunicazioni mediante la posta ordinaria. SWISSPERFORM potrà richiedere un indennizzo per i costi di gestione.

8. Informazioni sul titolare dei diritti, prestazioni e protezione dei dati

8.1 Generalità

Il membro s'impegna a fornire a SWISSPERFORM le informazioni e le indicazioni necessarie per la definizione e la gestione dei suoi diritti e a mettere a disposizione della stessa la documentazione necessaria a questo scopo (ad esempio contratti, ecc.). Lo stesso vale per le informazioni e i documenti necessari ai fini della ripartizione.

Il membro riconosce eventuali disposizioni nel regolamento di ripartizione, secondo cui i titolari di diritti che non sono stati documentati o fatti valere fino al momento stabilito all'interno del regolamento di ripartizione, non potranno più essere considerati nell'ambito della ripartizione o verranno considerati solo in misura ridotta. Con tali disposizioni possono venire anche limitati i diritti del membro che si riferiscono a una partecipazione retroattiva alle utilizzazioni che si sono realizzate prima dell'entrata in vigore dell'affiliazione presso SWISSPERFORM.

Il membro s'impegna a comunicare immediatamente le eventuali modifiche di indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail, numero IVA ecc. Notifiche e qualsiasi tipo di corrispondenze trasmesse all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal membro, sono considerate come validamente avvenute.

In caso di mancata comunicazione di un indirizzo valido per le notifiche, l'affiliazione potrà essere sospesa ai sensi dell'art. 5a degli statuti di SWISSPERFORM. Ciò significa che l'obbligo di SWISSPERFORM di trasmettere conteggi e corrispondenze di altro tipo, oltre che di pagare il prodotto della gestione, sarà sospeso. SWISSPERFORM non è tenuta a effettuare indagini volte a reperire l'indirizzo per le notifiche.

SWISSPERFORM parte dal presupposto che il membro è il beneficiario economico del prodotto della gestione versato derivante dalla riscossione, e che egli paga le relative imposte. Se il membro non è il beneficiario economico o lo è solo in parte, o se l'autorità fiscale richiedesse delle informazioni in merito alla persona del beneficiario economico, rispettivamente del prodotto di gestione che gli è stato versato, il membro s'impegna, dietro semplice richiesta di SWISSPERFORM, a comunicarle tutte le informazioni necessarie a questo proposito.

8.2 Impiego delle informazioni (protezione dei dati)

SWISSPERFORM ha la facoltà di elaborare tutte le informazioni concernenti il membro e le sue rispettive prestazioni (nel seguito denominate «dati») per la gestione e l'amministrazione dei suoi diritti e per finalità scientifiche.

Il membro è d'accordo che SWISSPERFORM, nell'ambito di questa elaborazione dei dati, in particolare

- gestisca un dossier sul membro (cartaceo e/o elettronico);
- inserisca i dati nelle banche dati;
- diffonda i dati ai propri collaboratori, alle organizzazioni incaricate, oltre che ad altre organizzazioni fidate in Svizzera che si occupano della documentazione di diritti nell'ambito di contratti per il raggiungimento degli scopi menzionati.

SWISSPERFORM è autorizzata a rendere noti i dati ad autorità o uffici governativi, ad autorità di sorveglianza o ad altre persone nel rispetto delle norme applicabili, delle disposizioni, delle citazioni, delle ingiunzioni delle autorità o di altri procedimenti simili, laddove ciò fosse prescritto o consentito dalla legge in vigore.

Anche qualora non fosse necessario per perseguire gli scopi di cui al paragrafo 1, le informazioni relative alle prestazioni registrate nelle banche dati di SWISSPERFORM e ai rispettivi aventi diritto (ma non relative ai proventi delle prestazioni) possono essere accessibili al pubblico in Svizzera e all'estero.

SWISSPERFORM si avvale di provvedimenti a livello tecnico e organizzativo al fine di proteggere i dati contro un'elaborazione non autorizzata.

Il membro può richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati contenuti nella banca dati di SWISSPERFORM che lo riguardano e chiedere la rettifica dei dati errati.

9. Ripartizione e conteggi

9.1 Ripartizione delle entrate

Il membro prende atto che SWISSPERFORM è obbligata ad allestire un regolamento di ripartizione dei compensi riscossi che viene sottoposto per approvazione all'autorità di sorveglianza, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). La ripartizione dei compensi è eseguita secondo quanto previsto dal regolamento così approvato. SWISSPERFORM è pure obbligata a coprire i costi amministrativi derivanti dal prodotto della gestione e a destinare una parte delle entrate a finalità culturali, sociali e per la lotta contro la pirateria, così come previsto negli statuti e nel regolamento di ripartizione. Vale il regolamento di ripartizione in vigore al momento dell'allestimento del conteggio.

Il membro prende pure atto che SWISSPERFORM può trasferire i singoli compiti nel settore della ripartizione all'organizzazione incaricata secondo quanto previsto dal regolamento di ripartizione.

Il membro prende poi atto che il regolamento di ripartizione potrà essere modificato in qualsiasi momento. Ogni modifica del regolamento di ripartizione e – in caso di modifiche che richiedono un'autorizzazione – le decisioni dell'autorità di vigilanza, l'IPI, vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). In caso di decisione in materia di autorizzazione dell'IPI, essa può essere contestata in giudizio entro 30 giorni dalla pubblicazione sul FUSC. Le modifiche del regolamento di ripartizione vengono quindi pubblicate sul sito Web di SWISSPERFORM.

Qualora SWISSPERFORM operasse i conteggi sulla base dei contratti forfettari sottoscritti con la CRT, la ripartizione verrà effettuata da parte della CRT in conformità al contratto di gestione concluso tra SWISSPERFORM e la CRT.

9.2 Conteggi

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, è tenuta a presentare almeno una volta all'anno al membro un conteggio che riporta il reddito delle sue prestazioni, secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di ripartizione.

I conteggi vengono trasmessi all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal membro. Laddove SWISSPERFORM non disponesse di un indirizzo del membro valido per le notifiche, valgono le disposizioni di cui alla cifra 8.1, capoversi 3 e 4 delle presenti Condizioni generali di gestione.

10. Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili)

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, è autorizzata a dedurre dal conteggio del prodotto della gestione eventuali imposte e altre tasse dovute in virtù della legislazione svizzera o estera o dipendente da accordi internazionali.

Qualora in costanza di contratto il membro fosse o divenisse soggetto all'imposta sul valore aggiunto sulla base di un fatturato annuo che non comporta l'esonero dall'assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100'000.--), in virtù di una rinuncia all'esonero dall'assoggettamento fiscale o per aver optato per una tassazione ad esempio della propria prestazione culturale), lo comunicherà immediatamente a SWISSPERFORM

(insieme al suo numero IVA) e SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, allestirà i conteggi del prodotto della gestione, aggiungendovi l'imposta sul valore aggiunto dovuta, secondo l'aliquota in vigore.

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, si riserva il diritto di rimborsare al membro l'imposta sul valore aggiunto trattenuta, solo dopo che l'Amministrazione federale delle contribuzioni avrà stabilito prima di ogni pagamento l'assoggettamento o meno del membro all'imposta sul valore aggiunto.

Il membro è obbligato ad allestire direttamente i conteggi dell'imposta sul valore aggiunto con l'Amministrazione delle contribuzioni.

Il membro si obbliga poi a comunicare immediatamente a SWISSPERFORM con scritto raccomandato eventuali modifiche della propria situazione fiscale (nello specifico, la venuta meno dell'obbligo al pagamento d'imposta soggettivo), delle modifiche della denominazione, nell'iscrizione del registro dei soggetti sottoposti all'imposta sul valore aggiunto, oltre che l'esercizio e mancato uso di opzioni per la tassazione di singoli fatturati. Il membro risponde verso SWISSPERFORM per il risarcimento di ogni danno subito da SWISSPERFORM dipendente dall'ammontare dell'imposta, interesse di mora e costi di esercizio).

Il membro è personalmente responsabile della dichiarazione dei conteggi del prodotto della gestione alle autorità fiscali e alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, ecc.).

11. Contestazioni

Le contestazioni, come ad esempio quelle contro un conteggio dei compensi allestito da SWISSPERFORM o dall'organizzazione incaricata, devono essere trasmesse per iscritto a SWISSPERFORM, rispettivamente all'organizzazione incaricata, entro 60 giorni dall'invio. In caso di mancata contestazione, si riterrà che il contenuto della comunicazione è stato approvato.

12. Affiliazione a SWISSPERFORM

Il membro è registrato in qualità di membro con diritto di voto e di elezione nel gruppo di aventi diritto riportato nel contratto, una volta adempiu-

te le condizioni previste dagli statuti di SWISSPERFORM in vigore. Qualora l'indicazione rilasciata del membro sul gruppo di aventi diritto fosse manifestamente errata, l'assegnazione a un gruppo di aventi diritto avrà luogo ad opera di SWISSPERFORM così come previsto dall'art. 4a degli statuti.

13. Disposizioni integrative

Il membro riconosce gli statuti di SWISSPERFORM e i rispettivi regolamenti nella versione in vigore. Le versioni più recenti degli statuti e dei regolamenti sono disponibili sul sito Web di SWISSPERFORM e sono vincolanti per il membro.

14. Entrata in vigore e fine del contratto

14.1 Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore con la firma del membro. SWISSPERFORM ha il diritto di concludere il contratto in forma elettronica con l'autenticazione a due fattori e la verifica dell'identità mediante un documento d'identità valido oppure un estratto dal registro delle imprese. Il contratto sostituisce tutti quelli precedenti tra le parti ed è valido a tempo indeterminato.

14.2 Fine

Il contratto può essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno civile.

I membri che non dimostrano entro 60 giorni dall'ingiunzione di SWISSPERFORM di rispettare ancora le condizioni di affiliazione di cui all'art. 3 degli statuti vengono radiati dall'elenco dei membri. Pure i membri di cui SWISSPERFORM non dispone più di un indirizzo valido per le notifiche per la durata di cinque anni vengono cancellati dall'elenco dei membri per la fine dell'anno successivo. SWISSPERFORM si riserva il diritto di escludere dalla sua organizzazione i membri che non adempiono ai propri obblighi nei confronti di SWISSPERFORM nonostante una diffida in tal senso, entro 60 giorni dalla stessa, o che si opponessero consapevolmente allo scopo sociale.

La cessazione dell'affiliazione dovuta a una delle ragioni di cui al capoverso 2, ha come conseguenza la contemporanea fine del contratto.

In caso di radiazione dall'elenco dei membri per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2, il prodotto della gestione che non può essere versato verrà conservato per altri cinque anni; trascorso tale periodo diverrà di proprietà di SWISSPERFORM.

Fintanto che il saldo di conto del membro è negativo, sono sospesi il diritto di disdetta del membro e la cessazione automatica del contratto per mancanza di un indirizzo di recapito valido ai sensi del capoverso 2 combinato con il capoverso 3.

Con la cessazione del contratto, il membro tornerà a essere titolare dei diritti ceduti.

Non risentiranno della cessazione del contratto le utilizzazioni già concesse in licenza da SWISSPERFORM e che hanno luogo solo dopo la scadenza del contratto.

14.3 Conseguenze finanziarie in caso di cessazione del contratto

Dopo la cessazione del contratto non sussistono più diritti finanziari nei confronti di SWISSPERFORM. In particolare, il membro non ha alcun diritto di ricevere da SWISSPERFORM, rispettivamente dall'organizzazione incaricata, anche dopo la cessazione del contratto, il conteggio delle utilizzazioni concesse nel corso della durata del contratto nonché il pagamento delle indennità che gli spettano.

* * * * *